



## ***Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del Personale Accademico***

### **Art. 1**

#### ***Ambito di applicazione e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei Professori e Ricercatori universitari, anche a tempo determinato, di seguito denominati “docenti”, anche in considerazione della specificità della natura di Humanitas University (Università non statale legalmente riconosciuta, istituita dal MIUR con DM 14 Febbraio 2014, di seguito anche “l’Ateneo”).
2. Humanitas University considera le attività di carattere tecnico-scientifico o divulgativo svolte dal Personale Accademico a favore di terzi quale mezzo per promuovere l’apertura dell’Ateneo verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (c.d.: “Terza missione”).
3. Ai fini del presente Regolamento, col termine “Personale Accademico” si fa riferimento, indistintamente, a: professori, ricercatori e assegnisti di ricerca.

### **Art. 2**

#### ***Disposizioni generali***

1. Fermi restando gli obblighi specifici derivanti dal rapporto instaurato da ogni singolo componente del Personale Accademico con l’Ateneo, ai sensi della normativa vigente, lo status di professore e ricercatore universitario è incompatibile con:
  - a) l’assunzione, ovvero il mantenimento, di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
  - b) l’esercizio di attività commerciali e industriali in qualsiasi forma esercitate;
  - c) l’assunzione delle cariche di amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato e ogni altro incarico avente natura gestionale in società a scopo di lucro a totale o prevalente partecipazione privata, ad eccezione di quanto previsto al punto 3. del presente articolo;
  - d) lo svolgimento di attività o l’assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l’Ateneo o con gli Enti con esso convenzionati.
2. E’ considerata equiparata all’esercizio di attività imprenditoriale anche la partecipazione in qualità di socio a società di persone (s.n.c., s.s., s.a.s.) qualora la responsabilità del socio non sia limitata per legge o per atto costitutivo (così ad es. per il socio accomandante nel caso di s.a.s.).
3. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto dettato dal D.M. 10.8.2011, n. 168 in attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 9, della Legge 240/2010.
4. Il presente Regolamento non si applica né alle attività che vengono svolte in attuazione di Convenzioni con enti accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale, né alle attività libero professionali svolte dai docenti di materie cliniche, alle quali si applicano le particolari previsioni ad esse riservate, se ed in quanto compatibili.



### **Art. 3**

#### *Incarichi liberamente svolti*

1. I docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e contrattuali assunti con l'Università, possono svolgere liberamente, dandone semplice comunicazione all'Ateneo, le seguenti attività:
  - a) valutazione e referaggio;
  - b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
  - c) attività di collaborazione e consulenza scientifiche rese non in forma organizzata e a carattere non continuativo;
  - d) comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
  - e) attività pubblicistiche ed editoriali.
2. La comunicazione è effettuata tramite l'apposito *form* elettronico reso disponibile sul sito dell'Ateneo.
3. E' altresì fatta salva la possibilità di svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
4. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

### **Art. 4**

#### *Incarichi consentiti previa autorizzazione*

1. I docenti a tempo pieno dell'Ateneo, previa formale autorizzazione rilasciata congiuntamente dal Rettore e dal Consigliere Delegato, possono svolgere incarichi extraistituzionali esterni quali, ad esempio, attività didattiche e di ricerca o compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, così come assumere cariche in enti senza scopi di lucro.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente articolo è autorizzato a condizione che:
  - a. non vada a detrimento del regolare ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e degli obblighi assunti con l'Ateneo ovvero con le Strutture ad esso convenzionate;
  - b. non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo o con le Strutture ad esso convenzionate;
  - c. non comporti costi aggiuntivi per l'Ateneo né l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali messe a disposizione del Personale Accademico per fini istituzionali;
  - d. nel complesso, in relazione all'impegno richiesto al singolo docente, non costituisca un centro di interessi prevalente rispetto alle funzioni istituzionali.
3. I docenti a tempo definito possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

### **Art. 5**

#### *Procedimento autorizzativo*

1. Il soggetto pubblico o privato che intende conferire un incarico extraistituzionale a un docente

dell'Ateneo deve richiedere preventiva autorizzazione al Rettore e al Consigliere Delegato. L'autorizzazione può altresì essere richiesta dal docente interessato, utilizzando l'apposito *form* elettronico disponibile sul sito dell'Ateneo.

2. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione deve contenere gli elementi di seguito indicati:
  - a. cognome e nome del docente interessato, con indicazione del Dipartimento universitario cui afferiscono e della Struttura con la quale è convenzionato, ove pertinente;
  - b. dati identificativi del soggetto committente (Ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA etc.);
  - c. breve descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
  - d. dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
  - e. indicazione delle modalità di svolgimento dell'incarico (durata, impegno presunto etc.);
  - f. ammontare del compenso, ancorché presunto;
  - g. dichiarazione di impegno a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta autorizzata ovvero l'insorgere di un conflitto di interesse, anche solo potenziale.
3. L'autorizzazione è concessa o negata congiuntamente dal Rettore e dal Consigliere Delegato sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e di ogni altro elemento utile ad accertare la compatibilità dell'incarico con gli impegni istituzionali del docente, eventualmente anche acquisendo il preventivo nulla osta della Struttura presso la quale il docente svolge attività in regime convenzionale.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico abbia ad oggetto la persona del Rettore, la valutazione della stessa è delegata al Consigliere Delegato, il quale concede o nega l'autorizzazione sulla base degli elementi di cui al comma precedente.

**Art. 6**

*Controlli e Sanzioni*

1. In caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali incompatibili, o assunti senza la preventiva autorizzazione, ove richiesta, ovvero al manifestarsi di situazioni di conflitto di interesse, ferma restando la responsabilità disciplinare del docente prevista dalla normativa vigente e le eventuali sanzioni ad essa connesse, l'Ateneo si riserva di procedere alla trattenuta dei relativi compensi, che verranno versati al Bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o, se da questi già versati, dal docente percettore.
2. Nel caso in cui gli incarichi non preventivamente autorizzati o incompatibili siano ancora in corso di svolgimento al momento del loro accertamento, il docente interessato, in via preliminare, viene formalmente diffidato a porre fine, entro il termine perentorio di quindici giorni, alla situazione di incompatibilità o irregolarità, ferma restando la possibilità di avviare un'azione disciplinare nei suoi confronti, anche in caso di ottemperanza all'invito.
3. Gli eventuali compensi recuperati e versati al Bilancio dell'Ateneo sono conferiti a specifico fondo di Ateneo.
4. L'Università si riserva in ogni momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le circostanze effettive di espletamento dell'incarico, per valutarne la compatibilità con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento.

**Art. 7**

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti, in quanto applicabili, ed alle altre disposizioni regolamenti dell'Ateneo.